

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 05/11/2025

A tutte le
Aziende loro sedi

Circolare Flash n. 12

Oggetto: **Lavoro subordinato tra familiari: i chiarimenti dei Consulenti del lavoro**

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l'approfondimento del 28 ottobre 2025, torna a esaminare il tema del lavoro subordinato tra familiari, **chiarendo i confini giuridici e operativi di un rapporto spesso oggetto di contenzioso. Superata la storica "presunzione di gratuità", la giurisprudenza ammette oggi la possibilità di configurare un rapporto di lavoro subordinato autentico anche tra parenti stretti, purché siano provati con rigore e precisione gli elementi tipici della subordinazione: assoggettamento al potere direttivo, onerosità, inserimento stabile nell'organizzazione aziendale e retribuzione effettiva.**

Il tema del lavoro subordinato tra familiari rappresenta da sempre un terreno di confronto tra esigenze di tutela previdenziale, vincoli affettivi e corretto inquadramento giuridico.

Dalla gratuità all'onerosità dimostrata

Per lungo tempo ha prevalso la cosiddetta presunzione di gratuità del lavoro tra familiari, fondata sul principio affectionis vel benevolentiae causa, cioè sull'idea che l'attività prestata tra parenti derivasse da spirito solidaristico e non da un vero vincolo contrattuale.

Tale impostazione è stata progressivamente superata grazie all'evoluzione della giurisprudenza e agli interventi legislativi (in particolare la Legge n. 151/1975 e l'art. 230-bis c.c. sull'impresa familiare), che hanno aperto alla possibilità di riconoscere un rapporto di lavoro subordinato anche in ambito familiare.

Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la presunzione di gratuità può essere vinta dimostrando la sussistenza dei requisiti tipici del lavoro subordinato:

- **onerosità della prestazione (cioè effettivo pagamento della retribuzione);**
- **assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;**
- **continuità della prestazione e rispetto di un orario;**
- **inserimento stabile nell'organizzazione aziendale.**

Non basta, tuttavia, un contratto formale o la presenza di buste paga: la prova deve essere precisa e rigorosa, e deve emergere da fatti concreti che rivelino l'effettiva subordinazione.

- Questi indici, se riscontrati in modo coerente e documentato, possono costituire prova idonea della genuinità del rapporto di lavoro subordinato tra familiari **Cass. 26 agosto 2025, n. 23919** – chiarisce che la convivenza familiare non è decisiva per escludere o affermare l'onerosità del rapporto e che la busta paga ha valore solo formale: ciò che conta è la reale corresponsione della retribuzione.

Le decisioni pongono l'accento sulla necessità di valutazioni caso per caso, valorizzando la sostanza del rapporto rispetto alla forma contrattuale.

Gli elementi di verifica

La Fondazione Studi propone una vera e propria checklist operativa

Tra gli elementi principali da verificare, spiccano:

- **effettivo assoggettamento del lavoratore ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro;**
- **presenza costante nel luogo di lavoro e rispetto dell'orario concordato;**
- **erogazione periodica e tracciabile della retribuzione;**
- **inserimento stabile nell'organizzazione aziendale;**
- **assenza di convivenza o, in caso contrario, valutazione della sua incidenza sull'autonomia del rapporto.**

Questi indici, se riscontrati in modo coerente e documentato, possono costituire prova idonea della genuinità del rapporto di lavoro subordinato tra familiari.

CONCLUSIONI: LE ATTENZIONI OPERATIVE E PREVENTIVE

Pertanto al verificarsi di un'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un familiare, bisogna porre molta attenzione al rispetto delle indicazioni sopra riportate e esaminare il caso specifico per evitare che lo stesso venga disconosciuto dagli Organi Competenti.

Studio Associato Peruzzi e Triggiani